



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

BANDO PUBBLICO GAL		<i>Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 46 del 10/11/2011</i>
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 Asse 4: Attuazione dell'approccio Leader		
 GAL Adige Gruppo di Azione Locale Polesine Adige <i>Sede: Piazza G. Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo - C.F. 93028270291 Tel. e fax 0425 090371 - Email: adige@galadige.it - www.galadige.it</i>		
Codice 6 - GAL Polesine Adige		
PROGRAMMA di SVILUPPO LOCALE 2007-2013: 'PERCORSI RURALI TRA CENTURIAZIONI, VILLE, ABBAZIE E SANTUARI - Sviluppo degli itinerari rurali nelle terre dell'Adigetto' (PSL approvato con DGR n. 545 del 10/3/2009)		
Tema centrale	Crescita, valorizzazione e governance del sistema territoriale rurale tra l'Adige e il Canal Bianco	
Linea strategica	11	<i>Favorire la conservazione e la valorizzazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico (rif. obiettivo specifico 2.6 del PSR)</i>
MISURA	221	Primo imboschimento di terreni agricoli
AZIONE	2	Fustaie a ciclo medio - lungo

* Con parere di conformità e modifiche in base alle prescrizioni della Direzione Piani e Programmi Settore Primario di cui alla nota n. 85219 del 22/2/2012

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/AZIONE

1.1 Descrizione generale

La presente Misura del PSL si colloca all'interno dell'Asse 2 del PSL relativa al sostegno di adeguati metodi di gestione del territorio e dell'ambiente. La Misura intende incentivare la diffusione di formazioni forestali naturaliformi e dell'arboricoltura da legno, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'intensificazione dell'attività agricola, e diminuire in tal modo la concentrazione eccessiva di fertilizzanti e di contaminanti. Un'influenza favorevole potrà inoltre verificarsi nei confronti del cambiamento climatico, dell'aumento della biodiversità e del miglioramento del paesaggio.

In particolare con l'azione 2 "Fustaie a ciclo medio - lungo" si intende favorire la realizzazione di imboschimenti con specie a lento accrescimento a ciclo medio-lungo, uguale o superiore ai 15 anni, per la salvaguardia degli habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale, contribuire alla biodiversità ed attenuare i cambiamenti climatici. L'azione considera anche i modelli policiclici, caratterizzati dalla presenza di Pioppo ibrido governato ad alto fusto.

1.2 Obiettivi

L'azione è in linea con l'obiettivo specifico del PSR per il Veneto 2007-2013, 2.6 "*Favorire la conservazione e la valorizzazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico*".

Gli obiettivi specifici dell'azione sono quelli previsti dal PSR per la Misura 221:

- assorbimento di gas atmosferici climalteranti e fissazione del carbonio;
- difesa del patrimonio idrico mediante il disinquinamento di corsi d'acqua contenenti composti di origine agricola: nitrati, fosfati, pesticidi; riduzione del deficit idrico e miglioramento della qualità delle acque nelle falde, assorbimento di macro e micro nutrienti e di metalli pesanti contenuti in acque reflue;
- diversificazione delle attività agricole tradizionali;
- difesa del suolo dall'erosione; decontaminazione dei suoli alterati da inquinanti di diversa origine;
- ricostituzione e ampliamento di ambienti naturali;

In particolare si intendono perseguire i seguenti obiettivi operativi:

- assorbimento di anidride carbonica e fissazione del carbonio;
- riqualificazione e valorizzazione del paesaggio agrario soprattutto in prossimità degli itinerari rurali che saranno realizzati, incentivati e promossi a livello del territorio rurale del GAL;
- costituzione e ampliamento di ambienti naturali, in particolare nelle zone caratterizzate da particolare valenza storico-paesaggistica poste lungo gli itinerari e percorsi rurali che saranno sviluppati con il PSL.

Verrà data priorità agli interventi ricadenti nei siti della rete Natura 2000 e aree protette in generale e alle iniziative collegate con il sistema degli itinerari rurali.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

Si applica su tutto il territorio del GAL Polesine Adige, che comprende i seguenti 17 Comuni nella provincia di Rovigo: Arquà Polesine, Badia Polesine, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Lusia, Pettorazza Grimani, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Soggetti richiedenti

Persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

I soggetti richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità.

Titolarità di un diritto di conduzione sulla superficie oggetto d'intervento, posseduto al momento della presentazione della domanda e derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione), costituito in forma scritta.

E' escluso il contratto di comodato.

Qualora la domanda di sostegno non sia presentata dal proprietario, il conduttore dovrà ottenere un atto di assenso, nel quale il proprietario (o i proprietari, se più di uno) dichiara di autorizzare l'intervento e di essere a conoscenza del vincolo che si instaurerà a seguito della sua realizzazione e delle prescrizioni conseguenti. In presenza di concessione o di autorizzazione demaniale, l'Autorità concedente dovrà prevedere espressamente la possibilità di realizzare boschi permanenti. In caso di cessazione della concessione, l'Autorità dovrà trasferire l'impegno al nuovo concessionario o rinnovare la concessione scaduta.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

Realizzazione di piantagioni di arboricoltura da legno a ciclo medio – lungo (turno uguale o maggiore a 15 anni).

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

- 1) Presentazione di un Piano di coltura e conservazione, conforme allo schema in Allegato B al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana ora Unità di Progetto Foreste e Parchi, n. 245 del 7 maggio 2010 e, comunque, alla versione vigente dello stesso al momento della presentazione della domanda di aiuto.
- 2) Il Piano di coltura e conservazione deve essere conforme agli Indirizzi operativi descritti in Allegato A al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana ora Unità di Progetto Foreste e Parchi, n. 245 del 7 maggio 2010 e, comunque, alla versione vigente degli stessi al momento della presentazione della domanda di aiuto.
Qualora l'intervento sia realizzato in ambiti di competenza di Autorità preposte alla sicurezza idraulica, dovranno essere adottati schemi e sesti d'impianto conformi alle prescrizioni da esse fornite.
- 3) Gli interventi possono essere realizzati esclusivamente su terreni agricoli.
Un terreno è definito agricolo quando sia stato coltivato per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, per l'ottenimento di prodotti agricoli, elencati nell'Allegato I del Trattato sull'Unione Europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata in GUUE C 115 del 9/5/2008), sulla base del Piano di utilizzo presente nel fascicolo aziendale.
Sono inoltre considerate terreni agricoli, le superfici avvicendate sulle quali non sia praticata, temporaneamente, alcuna coltivazione, purché sia garantito il loro mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009.
- 4) Non sono ammissibili gli interventi realizzati:
 - su prati permanenti;
 - su pascoli;
 - in ambienti dove l'intervento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità (il progettista deve evidenziare e giustificare tale aspetto nell'ambito del piano di coltura e conservazione);
 - su terreni non individuabili con certezza nel sistema catastale.
- 5) Non è ammissibile l'impianto e la coltivazione di:
 - abeti natalizi;
 - specie arboree a duplice attitudine legno-frutto;
 - piante innestate per la produzione di frutto.
- 6) Devono essere utilizzate esclusivamente le specie descritte nell'Elenco in Allegato B.1 al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana ora Unità di Progetto Foreste e Parchi, n. 245 del 7/5/2010, come modif. dal Decreto n. 339 del 28/6/2010 e, comunque, nella versione vigente dello stesso al momento della presentazione della domanda di aiuto.
- 7) La scelta delle specie da utilizzare dovrà essere compatibile con i fattori stazionali. La sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto della realtà storico, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio, in particolare quelli relativi alla gestione delle aree protette e dei siti compresi nella rete Natura 2000.
- 8) Non sono ammissibili superfici inferiori ad ha 1 (al netto di tare, servitù ed altre fasce di rispetto), anche se non accorpate, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad ha 0,5 ciascuno.

Gli ostacoli fisici, naturali ed artificiali ed altri vincoli che comportino l'obbligo di mantenere fasce di rispetto prive di vegetazione legnosa, pur non interrompendo l'accorpamento, determinano una diminuzione della superficie d'intervento.

A tal fine, per la determinazione del perimetro interno dell'imboschimento, si farà riferimento alla linea che unisce la parte basale esterna del fusto delle piante perimetrali. In presenza di soggetti policormici o di specie arbustive, si farà riferimento al fusto più esterno.

Il perimetro esterno dell'impianto sarà invece delimitato da una linea situata ad una distanza di tre metri dalla parte basale esterna del fusto delle piante perimetrali.

In presenza di soggetti policormici o di specie arbustive, si procederà come sopra descritto.

- 9) Gli impianti monoclinali non potranno avere una superficie superiore ad ha 15.
- 10) Per motivi di carattere fitosanitario, la coltivazione in purezza del Noce comune non potrà estendersi su superfici superiori ad ha 3, mentre non è consentita la coltivazione in purezza del Ciliegio. E' ammesso l'utilizzo di cloni di Pioppo ibrido, con il ruolo di pianta accessoria, sino ad una quantità non superiore a 90 soggetti/ha.
- 11) La piantagione dovrà essere costituita da almeno due filari di specie arboree, la cui distanza non dovrà essere inferiore a 3,5 m.
- 12) La documentazione tecnica allegata alla domanda di sostegno dovrà essere timbrata e sottoscritta da un dottore agronomo o da un dottore forestale regolarmente iscritto ad un Ordine, o da un perito agrario o da un agrotecnico, regolarmente iscritto ad un Collegio.

Qualora il firmatario della documentazione tecnica sia dipendente di una Pubblica Amministrazione che presenti, per proprio conto, la domanda di sostegno, non è richiesta l'iscrizione all'Ordine o al Collegio sopra descritti, purché sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio della libera professione.

3.3 Impegni e prescrizioni operative

- 1) Ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6 ed agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ove richiesto.
- 2) L'obbligo di permanenza sul terreno degli impianti realizzati viene a cessare al compimento del 15° anno, determinato a partire dalla data della richiesta d'accertamento finale dell'intervento eseguito. Qualora le piante siano chiamate a svolgere ruoli diversi, il limite sopra specificato è riferito a quelle principali, destinate a giungere alla fine del turno mentre, in presenza di piante accessorie, si dovrà procedere al loro taglio quando avranno esaurito di svolgere le loro funzioni specifiche. Non è ammesso il governo a ceduo, per tutta la durata del periodo vincolativo.
- 3) Gli interventi potranno essere eseguiti mediante ricorso a terzi e/o in amministrazione diretta entro i limiti stabiliti dall'art. 125, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006. In quest'ultimo caso dovrà essere impiegato personale proprio, assunto a tempo determinato, contabilizzato mediante giornale di cantiere e cedolino paga.
- 4) Il materiale vivaistico utilizzato dovrà essere accompagnato dal Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386.
Se il materiale vivaistico utilizzato è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263.
Il materiale di propagazione soggetto all'applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 19/8/2005, n. 214, deve essere accompagnato dal passaporto delle piante.
Presso la sede aziendale dovranno essere conservati, per i previsti controlli, le etichette o i cartellini, ed il passaporto delle piante.
- 5) Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.
- 6) Un medesimo soggetto potrà presentare più domande di sostegno, ciascuna riferita ad una singola UTE o, in mancanza, ad una singola unità fondiaria, della quale abbia titolo alla conduzione, specificandone la priorità nell'ambito del paragrafo 3 del Piano di coltura e conservazione.
In tale caso, tuttavia, sarà possibile concedere il sostegno alle domande successive alla prima, indicata come prioritaria, solamente dopo avere soddisfatto le richieste presentate dai conduttori di una sola UTE o di una sola unità fondiaria.
- 7) Un medesimo richiedente potrà inoltre presentare, separatamente e per singola UTE o per singola unità fondiaria, domanda di sostegno anche su più Azioni della Misura.

- 8) La sostituzione delle specie previste nel Piano di coltura e di conservazione, è ammissibile nei casi di subentrata indisponibilità di materiale di propagazione presso i vivaisti specializzati o nei casi di difficoltà di attecchimento, dovuta a cause imprevedibili al momento della redazione del Piano stesso, purché siano mantenute inalterate le funzioni e le caratteristiche del popolamento, in particolare la distribuzione relativa tra le specie arboree e quelle arbustive.
- 9) I beneficiari, nel rispetto del Piano di coltura e conservazione, dovranno effettuare le seguenti operazioni successive alla conclusione dell'intervento, in conformità con gli Indirizzi operativi descritti in Allegato A al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, ora Unità di Progetto Foreste e Parchi, n. 245 del 7 maggio 2010 e, comunque, alla versione vigente degli stessi al momento della presentazione della domanda di aiuto:
- risarcimento delle fallanze;
 - contenimento della vegetazione concorrente;
 - irrigazioni di soccorso;
 - potature di formazione e di allevamento, sfolli e diradamenti, come previsti dal Piano di coltura e conservazione;
 - eliminazione, a norma di legge, della pacciamatura non biodegradabile, se presente, entro tre anni dalla conclusione degli interventi, se lo spessore è inferiore od uguale a 0,08 mm, entro cinque anni se lo spessore è superiore;
 - interventi fitosanitari, se necessari;
 - divieto di effettuare altri tipi di coltivazione;
 - divieto di pascolo.

La mancata esecuzione degli interventi nei termini e nei modi stabiliti, comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione e dalla DGR 24/6/2008, n. 1659 e s.m.i.

- 10) Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi, ...) o comunque alle attività informative messe in atto con le risorse del PSR, devono essere realizzate secondo le apposite "Linee guida per l'informazione e l'utilizzo dei loghi" approvate con Decreto n. 13 del 19 giugno 2009 della Direzione Piani e programmi settore primario, disponibili sul sito Internet della Regione, nella sezione (Economia > Agricoltura-Foreste > Sviluppo Rurale > Programmazione 2007 - 2013 > Informazione e pubblicità).

3.4 Spese ammissibili

Ferme restando le condizioni di ammissibilità previste dal documento Indirizzi procedurali generali (all'allegato A alla DGR 20/9/2011 n. 1499 e s.m.i.), sono ammissibili le seguenti spese:

INTERVENTO		SPESA
1	Realizzazione di piantagioni di arboricoltura da legno a ciclo medio - lungo	Lavori ed acquisti necessari all'esecuzione dell'imboschimento: a- analisi del terreno; b- preparazione del terreno; c- concimazione di fondo; d- tracciamento dei filari; e- pacciamatura e collarino pacciamante; f- acquisto, trasporto e preparazione del materiale di propagazione; g- messa a dimora del materiale di propagazione; h- acquisto e posa in opera di pali tutori i- protezioni individuali; j- irrigazioni.
2	Spese generali	Sono ammissibili, nei limiti e condizioni previsti dal documento di indirizzi procedurali (paragrafo 5.3.2 dell' Allegato A alla DGR 1499/2011 e successive modifiche ed integrazioni), qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata e certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.

Le spese previste sono ammissibili entro i limiti indicati dal prezzo approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario n. 30 del 30 dicembre 2009 e s.m.i..

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo a bando

L'importo complessivo a bando è di 40.000,00 euro.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari al 90% della spesa ammissibile

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo di spesa ammissibile per ettaro è pari a:

- € 4.600,00 per gli arboreti puri;
- € 7.000,00 per gli arboreti misti.

La spesa ammessa per domanda non potrà essere superiore a 25.000,00 euro.

L'aiuto è corrisposto esclusivamente per le spese d'impianto.

Non è prevista la concessione di premi per la manutenzione e la perdita di reddito, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Qualora se ne configurino le condizioni, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente Misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il Regolamento (CE) n. 1998/2006.

4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini massimi per l'esecuzione degli investimenti ammessi è di dodici (12) mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità delle operazioni sul BURV.

Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto ed entro i termini per la conclusione dell'operazione.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Criteri di priorità e punteggi

CRITERIO		SPECIFICHE	PUNTI
1	Interventi ricadenti nei siti della rete Natura 2000, aree parco ed altre aree protette.	- Superficie catastale definita e cartografata in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) e s.m.i. (<i>elenco SIC, ZPS presenti nel territorio del GAL Adige</i>)*: - Fiume Adige (IT3210042)	2
2	Collegamento degli interventi con il sistema dei percorsi e/o itinerari previsti nel PSL.	Interventi ubicati nell'ambito dei Comuni interessati dagli itinerari della Rete escursionistica regionale (DGR n. 1402 del 19.5.2009): • Asta Fissero Tartaro Canal Bianco: Giacciano con Baruchella, Castalguglielmo, San Bellino, Fratta Polesine, Villamarzana, Arquà Polesine, Rovigo, Ceregnano.	3

* Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. DPR 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR 357/1997 (BUR n. 76/2006) e s.m.i..

I punteggi indicati sono cumulabili tra di loro, fino ad un massimo di 5 punti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità, l'intervento previsto dovrà essere realizzato completamente all'interno di una delle superfici descritte nella tabella. Tale ubicazione sarà attestata dalla documentazione tecnica progettuale allegata alla domanda.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

In caso di parità di punteggio, a seguito della valutazione dei criteri di priorità, verrà data preferenza alle domande pervenute, sulla base dell'area della superficie d'intervento in ordine decrescente, così come di seguito precisato:

	CRITERIO	SPECIFICHE
1	Area della superficie d'intervento	area della superficie decrescente

6. DOMANDA DI AIUTO

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto va inoltrata all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), Autorità di Pagamento del PSR 2007-2013, competente per territorio (Sportello Unico Agricolo di Rovigo) e deve essere presentata mediante procedura telematica resa disponibile da AVEPA accessibile dal sito www.avepa.it. La domanda deve essere successivamente inviata in forma cartacea con raccomandata A/R (fa fede la data del timbro postale) o consegnata a mano presso la sede di Avepa Sportello Unico Agricolo di Rovigo - Viale Dante Alighieri, 2/A – 45100 Rovigo.

La domanda di aiuto deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tutte le informazioni riguardanti le procedure di AVEPA sono contenute nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" approvato con Decreto n. 781 del 24/12/2008 e successive modifiche e integrazioni.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

- 1) copia del documento d'identità del rappresentante legale in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000.
- 2) Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda).
- 3) Documentazione comprovante il punteggio richiesto relativa ai criteri di priorità individuati (specificata al paragrafo 5.1 del bando).
- 4) Piano di coltura e conservazione, in duplice copia (una copia andrà trasmessa a cura di AVEPA alla Unità di Progetto Foreste e Parchi, per costituire una banca dati dettagliata, finalizzata ad indagini statistiche e scientifiche).
- 5) Provvedimento di approvazione del Piano di coltura e di conservazione e del computo metrico estimativo analitico, da parte dell'Organo deliberante dell'Amministrazione richiedente.
- 6) Atto di approvazione del Piano di coltura e di conservazione da parte del Servizio Forestale Regionale competente per territorio, qualora l'intervento sia realizzato su terreno sottoposto a vincolo idrogeologico.
- 7) Computo metrico estimativo analitico.
- 8) Relazione di Valutazione di Incidenza (o della selezione preliminare - screening), approvata dall'organismo competente, qualora l'intervento ricada nei casi previsti alla DGR 3173/2006. In mancanza di specifico organismo competente, la Valutazione di Incidenza è approvata dal Servizio Forestale Regionale.
- 9) Documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui alla LR n. 10/1999, relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora necessaria.
- 10) Parere ambientale o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciati dall'organo preposto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, se previsto, qualora l'intervento ricada all'interno di un'area naturale protetta.
- 11) Per gli interventi da effettuarsi in zone golenali: autorizzazione dell'Autorità competente in materia di demanio fluviale, ove prevista.

- 12) Atto di assenso firmato dal proprietario, o dai proprietari, (su modello predisposto da AVEPA) qualora l'intervento sia realizzato su superfici condotte da soggetti diversi dal proprietario.
- 13) Documentazione relativa all'affidamento dell'incarico di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i."

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 12 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda, potrà essere integrata entro i novanta giorni seguenti la chiusura dei termini. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.

7. DOMANDA DI PAGAMENTO

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

AVEPA avrà cura di predisporre, rendere disponibile, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

- 1) Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA).
- 2) Copia delle fatture quietanzate, relative alle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi.
- 3) Dichiarazione liberatoria, rilasciata dal fornitore, attestante l'avvenuta riscossione del credito.
- 4) Nel caso di intervento non conforme al Piano di coltura e di conservazione approvato in fase istruttoria: relazione tecnica finale, in duplice copia (una copia andrà trasmessa all' Unità di Progetto Foreste e Parchi, per costituire una banca dati dettagliata, finalizzata ad indagini statistiche e scientifiche), redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti; se le variazioni hanno interessato anche la composizione delle specie utilizzate, andrà compilato ed allegato alla relazione il relativo elenco contenuto nel Piano stesso.

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la planimetria catastale, timbrata e sottoscritta dal progettista, indicante le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento, evidenziate con colore e, qualora l'intervento sia realizzato su terreno sottoposto a vincolo idrogeologico, l'atto di approvazione delle modifiche apportate al Piano, rilasciato dal Servizio forestale regionale competente per territorio.

- 5) Nel caso di intervento conforme al Piano di coltura e di conservazione, approvato in fase istruttoria: dichiarazione del direttore dei lavori, attestante che l'intervento è stato realizzato senza varianti.
- 6) Provvedimenti di aggiudicazione dei lavori (se non eseguiti in amministrazione diretta) e di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.
- 7) Documentazione relativa all'affidamento dell'incarico di esecuzione dei lavori, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.

8. INFORMAZIONI E RIFERIMENTI

Il presente bando, pubblicato in forma di avviso sul BUR della Regione del Veneto, è disponibile nella versione integrale presso:

- gli uffici del GAL e nel sito Internet all'indirizzo www.galadige.it;
- l'Albo dell'Amministrazione Provinciale di Rovigo.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del GAL Polesine Adige siti in Via Fracon, 17 (sede operativa) - 45100 Rovigo, Tel. 0425/090371 - Fax 0425/090371, e-mail: adige@galadige.it, posta elettronica certificata (PEC): galadige@pec.it .

L'attività di sportello informativo viene assicurata dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e nel pomeriggio (escluso il venerdì) previo appuntamento telefonico.

Riferimenti normativi

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi in ordine all'accessibilità al bando, alle procedure e all'applicazione delle riduzioni e sanzioni:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1681 del 18/10/2011 con la quale è stato adottato il nuovo testo del PSR 2007-2013 della Regione Veneto;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1659 del 24/6/2008 e s.m.i. recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" di AVEPA, di cui al decreto del Direttore n. 781 del 24 dicembre 2008 e s.m.i., recante nel dettaglio gli indirizzi procedurali generali e specifici a livello operativo (www.avepa.it alla sezione Finanziamenti > PSR > Programma Sviluppo Rurale 2007 - 2013 > Manuale procedure, controlli e sanzioni);
- Allegato A "Indirizzi Procedurali" alla DGR n. 1499 del 20/9/2011 e s.m.i. (www.regione.veneto.it alla sezione Economia > Agricoltura-Foreste > Sviluppo Rurale > Programmazione 2007-2013 > Contributi e finanziamenti > Primo bando generale).

Per informazioni generali riguardanti il quadro normativo completo del PSR e le relative disposizioni applicative si possono consultare i siti della Regione Veneto www.regione.veneto.it e di AVEPA www.avepa.it.